

Compagnia di assicurazione: London General Insurance Company Limited

Prodotto: GAP AUTO

London General Insurance Company Ltd. Società inglese con sede legale in TWENTY Kingston road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG, Gran Bretagna, numero di registrazione 1865673 (UK), autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority e vigilata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority (FRN202689), con sede secondaria in Milano (MI), Piazzale L. Cadorna 4, registrata presso il Registro delle imprese di Milano al n. 209821/1997, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in sede di stabilimento in base al decreto legislativo n. 23 del 7 settembre 2005 n. 209 per i rami 1, 2, 3, 9, 16 (articolo 2.3 del Decreto Legislativo n. 209 del 9 luglio 2005).

IMPORTANTE: informazioni contrattuali e pre-contrattuali complete sono fornite in altri documenti rilevanti. Per maggiori dettagli fare gentilmente riferimento a termini e condizioni dell'assicurazione.

Che tipo di assicurazione è ?

Contratto di assicurazione di ramo danni perdita pecuniaria a seguito di furto autoveicoli.



Che cosa è assicurato?

✓ **La perdita pecuniaria** subita dall'assicurato al verificarsi del furto totale dell'autoveicolo, inteso come furto dell'autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

✓ **Condizioni di indennizzo**

L'Assicuratore liquiderà un indennizzo pari alla differenza fra il valore iniziale dell'autoveicolo, e il valore commerciale dell'autoveicolo alla data del sinistro, oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'assicurato dall'assicurazione auto principale per il medesimo sinistro.

L'importo della differenza indennizzabile sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il sinistro rispetto alla data di decorrenza della copertura assicurativa ed a seconda che il contraente/assicurato riacquisti o meno, a seguito del sinistro, un autoveicolo presso lo stesso concessionario dal quale aveva acquistato l'autoveicolo precedente, oggetto del sinistro.

Se il contraente/assicurato, entro 6 mesi dalla data del sinistro, riacquista un autoveicolo presso lo stesso concessionario ove aveva acquistato il precedente, l'assicuratore liquiderà la differenza indennizzabile sulla base di quanto previsto nella tabella che segue:

Data del sinistro	% di Differenza Indennizzabile da liquidare
Qualsiasi data nel corso della durata della copertura	100%

Se il contraente/assicurato riacquista un autoveicolo presso un differente concessionario rispetto a quello ove aveva acquistato il precedente, o se non riacquista alcun altro autoveicolo, l'assicuratore liquiderà la differenza indennizzabile sulla base di quanto previsto nella tabella che segue:

Data del sinistro	% di Differenza Indennizzabile da liquidare
Entro i primi 12 mesi di decorrenza della copertura assicurativa	100%
A partire dal secondo anno sino al quinto anno compreso di decorrenza della copertura assicurativa	50%



Che cosa non è assicurato?

✗ **La copertura assicurativa non opera in caso di:**

- guida dell'autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida dell'autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normative in vigore) o sotto l'effetto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- sinistro cagionato con dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del conducente del veicolo;
- sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, rivolte, invasioni e insurrezioni;
- manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
- sinistro occorso ad un autoveicolo utilizzato per: noleggio, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace-making, test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il sinistro;
- sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.

Nessun indennizzo è dovuto dall'assicuratore se, alla data del sinistro, l'autoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).

Nessun indennizzo è dovuto dall'assicuratore in caso di mancata sussistenza dei requisiti di assicurabilità previsti.



Ci sono limiti di copertura?

! L'indennizzo è soggetto ai seguenti massimali:

- autoveicoli con valore iniziale inferiore o uguale a Euro 60.000,00: massimo Euro 25.000,00;
- autoveicoli con valore iniziale oltre Euro 60.000,00 e sino ad Euro 100.000,00: massimo Euro 35.000,00;
- l'indennizzo pagato non potrà essere superiore alla differenza tra il valore di acquisto del veicolo e quanto ricevuto dall'assicurato come liquidazione per lo stesso sinistro eventualmente riconosciuto dalla polizza auto principale, o il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro riportato da Quattroruote.

! Sinistri conseguenza di atti di guerra, occupazione militare, rivolte, invasioni e insurrezioni.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la carta internazionale di assicurazione di responsabilità civile (detta Carta Verde).



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, il contraente deve darne tempestivo avviso scritto all'assicuratore mediante comunicazione scritta inviata – a mezzo posta (anche raccomandata), fax o e-mail – ai seguenti recapiti:

London General Insurance Company Ltd.

con sede legale presso Kingston Road, Staines-Upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Regno Unito, e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI), Telefono: 02.777.31.407 — 02.777.31.416 Fax: 02.777.31.400 — 02.777.31.401 EMAIL: richiesta.garanzia@thewarrantygroup.com

utilizzando l'apposito modulo di denuncia del sinistro reperibile sul sito internet dell'assicuratore oppure contattando il Servizio Clienti dell'assicuratore al numero 800 151 771 (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, festivi esclusi).

Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, il contraente, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, dovrà inviare all'Assicuratore la seguente documentazione IN COPIA:

- a) documento di identità dell'assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità;
- b) Modulo di adesione al presente contratto;
- c) patente di guida del conducente dell'autoveicolo al momento del sinistro;
- d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- e) libretto di circolazione dell'autoveicolo;
- f) fattura di acquisto dell'autoveicolo;
- g) eventuale quietanza di liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicurazione auto principale esistente sull'autoveicolo, unitamente alla relativa documentazione di polizza (condizioni di assicurazione e polizza/certificato) o dichiarazione di non aver diritto ad alcuna liquidazione da parte di quest'ultimo.

Inoltre, solo in caso di furto dell'autoveicolo:

- a) copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità.

L'assicuratore potrà altresì richiedere eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio a carico del contraente è corrisposto in favore dell'assicuratore per il tramite del soggetto incaricato dell'intermediazione del presente contratto (autorizzato, nella propria qualità di intermediario assicurativo, all'incasso del premio per conto dell'assicuratore). Il pagamento del premio è unico ed anticipato per tutta la durata pluriennale dell'assicurazione scelta dal contraente/assicurato (fermo restando che in caso di durata annuale il premio sarà annuale).

L'ammontare e la periodicità del premio sono indicati nel Modulo di adesione. I metodi di pagamento del premio accettati dall'intermediario sono i seguenti: bonifico bancario, carta di credito, bancomat, assegno bancario, contanti nei limiti prescritti dalla normativa di legge vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre - a condizione che il premio sia stato pagato - dalle ore 24:00 del giorno in cui il contraente sottoscrive il Modulo di adesione o, se successivo, dalle ore 24:00 del giorno in cui l'autoveicolo viene consegnato al contraente o assicurato.

La copertura assicurativa ha una durata, a scelta del contraente, pari a 12, 24, 36, 48 oppure (massimo) 60 mesi, senza alcun tacito rinnovo alla scadenza. In ogni caso, la durata prescelta non può mai essere tale per cui, alla scadenza dell'assicurazione, l'autoveicolo abbia una vetustà superiore ai 10 anni dalla data di prima immatricolazione.

In ogni caso, la copertura assicurativa cessa anticipatamente (ed il contratto si intenderà automaticamente risolto), rispetto alla sua naturale scadenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi il primo dei seguenti eventi:

- a) alienazione dell'autoveicolo: in tale caso il contraente è tenuto a comunicare al soggetto che ha intermediato il contratto l'avvenuta alienazione, e l'assicuratore - per il tramite dell'intermediario - provvederà a rimborsare al contraente le eventuali annualità di premio già pagate ma non ancora godute. L'assicuratore si tratterà quindi l'importo di premio relativo all'annualità in corso.
- b) pagamento dell'Indennizzo per furto totale (i due indennizzi non sono pertanto cumulabili).



Come posso disdire la polizza?

Il contraente può recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di adesione. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso e al contraente verrà rimborsato dall'assicuratore, per il tramite del soggetto che ha intermediato il contratto, l'importo di premio già versato, al netto delle imposte di legge qualora non rimborsabili per legge.

In caso di durata pluriennale della copertura, il contraente ha altresì diritto di recesso annuale in corso di contratto, esercitabile con un preavviso di 60 giorni rispetto all'annualità in scadenza. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 dell'ultimo giorno dell'annualità in corso, e al contraente verranno rimborsate dall'assicuratore, per il tramite dell'intermediario, le annualità di premio pagate e non godute.